



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

*IL DIRIGENTE*

*Prot. 92/UD/GG 2020*

Viste

Le ordinanze n. 1/2020 e 2/2020 del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Visto

Quanto concordato per le vie brevi con il Segretario di Stato alla Giustizia e il Capo della Protezione civile;

Sentito

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai;

Considerato

Che l'ordinanza n. 1/2020 fa obbligo "a tutti gli individui che fanno ingresso nella Repubblica di San Marino e che nei precedenti venti giorni, indipendentemente dalla nazionalità e dalla storia di viaggi, abbiano soggiornato e/o transitato in aree a rischio, come identificate dall'organizzazione Mondiale della Sanità, oppure che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID – 19, di comunicare tale circostanza alla Centrale Operativa Interforze";

Considerato

In particolare che l'ordinanza n. 2 /2020 dispone la "sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludica, sportiva ecc. svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico";

Considerato



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che l'ordinanza n. 2/2020 dispone altresì: "Tutto il personale amministrativo delle strutture interessate dovrà recarsi regolarmente sui luoghi di lavoro per le attività di custodia, pulizia, sanificazione e ordinaria attività amministrativa";

### Considerate

Le specificità dell'attività del Tribunale, con riferimento ad alcune circostanze, le quali potrebbero determinare aggregazioni e concentrazioni di persone dalle dimensioni non prevedibili, anche in rapporto alla disponibilità degli spazi;

### Premesso

Che si invitano tutti gli utenti a valutare l'opportunità di soprassedere dall'accedere ai locali del Tribunale se non per ragioni di indifferibile urgenza e di sostare per il minor tempo possibile, soprattutto in luoghi nei quali si possa determinare un'eccessiva aggregazione quali le "sale avvocati";

### Dispone

Che l'attività del Tribunale, al pari di quanto previsto per ogni altro ufficio pubblico e salve ulteriori disposizioni dell'Autorità competente, continua a svolgersi regolarmente.

Che, al fine di evitare un imprevedibile afflusso di utenti (avvocati, parti e cittadini), facendo salvi al contempo gli effetti giuridici sull'attività processuale, anche ai fini della perenzione, **il giovedì 27 febbraio 2020 non è da computarsi quale "giorno giuridico"**.

Che pertanto i termini giuridici, a qualsiasi titolo connessi con la previsione del 27 febbraio 2020 quale giorno giuridico, devono considerarsi come da non computare e da ritenere prorogati al successivo giorno giuridico.

Che - **tenendo conto dell'esigenza di assicurare quanto più possibile lo svolgimento del servizio di amministrazione della giustizia** - qualora i testi compaiano e gli avvocati siano d'accordo, si procederà comunque all'escussione o all'incombente previsto, valutando il Giudice le eventuali ragioni di urgenza, unitamente ad ogni circostanza relativa al numero di persone interessate anche in rapporto al luogo d'udienza o di svolgimento dell'incombente là dove si potessero determinare



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

aggregazioni e concentrazioni di persone eccessive rispetto all'esigenza di prevenzione e contrasto alla diffusione malattia infettiva diffusiva COVID – 19, prevista dalle citate ordinanze – **con contestuale dichiarazione di “giorno giuridico” ai soli fini dell’udienza o dell’incombente.**

Che le udienze e gli incombenti istruttori fissati per il giorno di domani 27 febbraio 2020 saranno nuovamente fissate con apposito provvedimento giudiziale negli atti di causa, su istanza della parte più diligente;

Che **restano fissate le udienze penali e l'attività istruttoria penale**, salvo che il Magistrato non decida di rinviare l'udienza e/o gli incombenti, in considerazione del previsto numero di persone interessate anche in rapporto al luogo d'udienza di tal ché sussista il rischio che si possano determinare aggregazioni e concentrazioni di persone eccessive rispetto all'esigenza di prevenzione e contrasto alla diffusione malattia infettiva diffusiva COVID – 19, prevista dalle citate ordinanze.

Che sia data la massima pubblicità alle indicazioni di comportamento previste dalle ordinanze citate.

Che le Cancellerie e il personale del Tribunale intratterranno rapporti con il pubblico attenendosi alle predette indicazioni di comportamento.

Che rimane comunque nella potestà di ciascun cancelliere assumere tutte le disposizioni ritenute necessarie dare attuazione alle predette indicazioni di comportamento e per scaglionare l'accesso agli sportelli, qualora le file davanti ai medesimi dovessero assumere dimensioni tali da ingenerare il rischio che si possano determinare aggregazioni e concentrazioni di persone eccessive rispetto all'esigenza di prevenzione e contrasto alla diffusione malattia infettiva diffusiva COVID – 19.

Che l'accesso al tribunale di accompagnatori non qualificati e privi di un interesse diretto e qualificato è, allo stato, sospeso.

Che le Cancellerie operino una ricognizione delle udienze rinviate e di quelle svolte e riferiscano a questo Dirigente.

Dispone



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Che il presente provvedimento sia comunicato, con anticipazione via mail, agli Ecc.mi Capitani Reggenti, al Segretario di Stato Per la Giustizia e la Famiglia, al capo della Protezione civile, alle Cancellerie, ai signori Magistrati, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai, e sia affisso all'albo del Tribunale e in ogni luogo ritenuto utile, a cura dei Cancellieri, per assicurare la massima pubblicità.

Il Dirigente

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta

San Marino 26/02/2020

provvenuto in data odierna via mail

